

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### **Cessione in valuta di azioni Pex**

di **Federica Furlani**

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 5/2019](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di **cessione in valuta di azioni che beneficiano del regime della *participation exemption***, precisando che le differenze di cambio concorrono a formare l'ammontare delle **plusvalenze** o **minusvalenze** realizzate a seguito della cessione.

Come noto, l'[articolo 87 Tuir](#) disciplina un particolare regime di “**esenzione da tassazione**” delle **plusvalenze** relative alla **cessione di partecipazioni che possiedono specifici requisiti**, denominato ***participation exemption* o Pex**.

Affinché una partecipazione possa fruire del **regime Pex** deve sottostare ad una serie di **requisiti**:

- due sono “**requisiti soggettivi**”, in quanto riguardano lo **status del soggetto che detiene la partecipazione** e vanno quindi verificati in capo alla società partecipante, ovvero:
  1. l'**ininterrotto possesso** della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione (c.d. ***holding period***);
  2. l'iscrizione della partecipazione in bilancio tra le **immobilizzazioni finanziarie** nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- altri due sono “**requisiti oggettivi**” perché riguardano la società della quale si detengono le partecipazioni e che devono, pertanto, essere **verificati in capo alla società controllata**, ovvero:
  1. **residenza fiscale della società partecipata** in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in tali Stati o territori;
  2. esercizio, da parte della società partecipata, di un'**attività commerciale o industriale**.

Il possesso di tali requisiti comporta, in caso di cessione, una percentuale di **imponibilità della plusvalenza del 5%** ([articolo 87, comma 1, Tuir](#)) e l'**indeducibilità totale dell'eventuale minusvalenza** ([articolo 101, comma 1, Tuir](#)).

Nell'ipotesi oggetto di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, in cui il **corrispettivo** derivante dalla cessione di partecipazioni Pex è realizzato in **valuta** e quindi l'ammontare della

plusvalenza risente anche della **differenza su cambi**, il corretto trattamento fiscale si fonda sulla corretta applicazione del **principio di derivazione rafforzata** di cui all'[articolo 83, comma 1, Tuir](#), che prevede, per i soggetti **Oic adopter**, regole di determinazione del reddito coerenti con le modalità di rappresentazione contabile: per tali soggetti infatti valgono, *“i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”* ([articolo 83 Tuir](#)).

La rilevanza fiscale del dato contabile presuppone pertanto la **corretta applicazione dei principi contabili di riferimento**.

Nel caso di specie l'[articolo 2425-bis, comma 2, cod. civ.](#) (richiamato dal principio contabile **Oic 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”**) stabilisce che: *“I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al **cambio corrente** alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”, e l'[articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, cod. civ.](#) prevede che “.... Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto”.*

Poichè le *partecipazioni* rientrano tra le **attività non monetarie**, devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro **acquisto** e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (cambio storico), e pertanto, le differenze di cambio positive o negative non danno luogo ad un'autonoma e separata rilevazione.

Inoltre, l'Oic 26 precisa che: *“Le **differenze di cambio non rettificano i ricavi e i costi** già iscritti in sede di rilevazione iniziale dell'operazione in valuta ...”.*

Pertanto, in base alla sopradescritta corretta classificazione contabile, l'Agenzia conclude che le **differenze cambio positive o negative** derivanti dalla cessione di partecipazioni in valuta **non devono dar luogo ad una autonoma e separata rilevazione**, ma devono concorrere a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo.

Di conseguenza, le **differenze di cambio positive o negative** risulteranno, rispettivamente, **imponibili** nella misura del **5%** e **interamente indeducibili**.



**ec Euroconference CONSULTING**  
I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,  
per supportarti a 360° nella tua attività professionale  
[scopri di più >](#)